



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 647/2021

Oggetto: SOCIETÀ PORTO PETROLI DI GENOVA S.P.A. - RADICE PONTILE GAMMA - 16155 - GENOVA (GE). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.

In data 26/03/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la DIR 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, "L'autorizzazione integrata ambientale" e le parti III, IV e V;

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128, recante il recepimento della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;

Visto il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Premesso che l'impianto di trattamento rifiuti liquidi gestito dalla Porto Petroli di Genova S.p.A. in Radice Pontile Gamma – Genova Multedo opera in forza dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con Atto Dir.^{le} n. 821 del 10.04.2017 da parte della Città Metropolitana di Genova.

L'impianto risulta autorizzato a ricevere rifiuti derivanti dalle attività della stessa Società Porto Petroli di Genova e di alcune Società concessionarie operanti in regime di concessione all'interno dell'area del polo petrolifero genovese. L'autorizzazione integrata ambientale autorizza il trattamento conto terzi unicamente per quei rifiuti costituiti dalle acque di lavaggio delle cisterne delle navi in attracco ai pontili gestiti dalla Società Porto Petroli di Genova e per le acque di spiazzamento e di falda derivanti dalle aree interne in concessione alle Società IPLOM, SIGEMI ed ENI.

Vista la nota assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con il n.4363 del 27.01.2021 con la quale la Società Porto Petroli di Genova S.p.A. ha inoltrato una istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per la propria installazione per il ritiro del CER 19 13 08 (già autorizzato con l'Atto Dir.^{le} di AIA n.821/2017) di provenienze diverse rispetto a quelle in oggi autorizzate, ovvero

- acque di falda emunte nel corso di attività di bonifica all'interno del polo petrolifero;
- acque di infiltrazione originate da acque meteoriche di dilavamento provenienti dal deposito Superba S.r.l. sito in via Multedo di Pegli, 15 a (GE) (in via temporanea e per circa 7-8 mesi);

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n.8486 del 18.02.2021 con la quale è stato avviato il procedimento ex L. 241/90 ss.mm.ii.;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- 1) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 2) il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- 3) esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- 4) il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- 5) la richiesta di regolarizzazione dell'adempimento fiscale posto a carico della Società relativamente al versamento dell'imposta di bollo dovuta per il deposito dell'istanza;

Considerato che con nota assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con il n.9590 del 25.02.2021 la Società Porto Petroli di Genova S.p.A. ha fornito riscontro dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo dovuta, versata tramite modello F24, regolarizzando la propria posizione fiscale nei confronti dell'erario;

Tenuto conto che

con l'istanza del 27.01.2021 la Società richiede di poter ricevere il CER già autorizzato 19 13 08 "Rifiuti liquidi acquosi e concentrati prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07" dall'impianto di stoccaggio e movimentazione prodotti chimici della Società Superba ubicato a monte del polo petrolifero. La Società Superba è titolare di una concessione d'uso di un'area presso il Porto Petroli ed è Società azionista della Porto Petroli di Genova S.p.A.;

il deposito della Società Superba S.r.l. è sito in via Multedo di Pegli, 15 a (GE) e risulta collegato al polo petrolifero mediante tubazioni e linee di trasferimento dei prodotti chimici scaricati dalle navi;

le acque per le quali viene richiesta la possibilità di essere avviate a trattamento presso l'impianto della Porto Petroli S.p.A. derivano dalla "raccolta di acque di infiltrazione originate dalle acque meteoriche che ricadono sulle aree del deposito non pavimentate, unitamente alle acque di infiltrazione meteorica provenienti anche da zone poste a monte del deposito" della Superba S.r.l.;

trattandosi di acque meteoriche, il volume conferibile all'impianto risulta alquanto variabile essendo collegato ad eventi pluviometrici, ma viene stimato un volume massimo occasionalmente prodotto pari a circa 50 m³/giorno: tale volume risulta compatibile con le attuali portate conferibili all'impianto di trattamento Porto Petroli;

le suddette acque verranno conferite tramite tubazione sotterranea già esistente e non più utilizzata per la quale viene dichiarato di aver effettuato verifiche di integrità e prove di tenuta: il tracciato della tubazione viene rappresentato nella planimetria allegata alla presente autorizzazione;

il conferimento avverrà nel serbatoio S5 da 5000 m³;

la richiesta di conferimento ha carattere temporaneo: viene richiesta la possibilità di attivare questa modalità di raccolta e conferimento delle acque per 7/8 mesi quale tempo necessario per presentare ed ottenere la modifica della vigente autorizzazione allo scarico di titolarità Superba S.r.l. che intende realizzare un adeguamento impiantistico che consentirà di gestire in autonomia anche questa aliquota di acque di sua pertinenza;

Ritenuto di poter assentire alla richiesta, stante il carattere estemporaneo e la temporaneità della stessa e fermo restando il limite quantitativo di trattamento previsto dall'Atto Dir.^{le} n. 821 del 10.04.2017, pari a 200 t/h. Dovrà peraltro essere cura della Società Superba attivarsi per la presentazione dell'istanza di modifica al fine di ottenerne riscontro entro il termine impartito col presente Atto per il conferimento all'impianto di trattamento della Porto Petroli di Genova S.p.A.

Tenuto altresì conto che

la Società Porto Petroli di Genova S.p.A. chiede di poter gestire il medesimo CER 19 13 08 proveniente da acque di falda prodotte nell'ambito dell'attività di bonifica ambientale in corso (gestita con procedimento a parte di cui è titolare la medesima Porto Petroli di Genova S.p.A.) conferendole nel serbatoio S5 da 5000 m³ e non nel serbatoio V2 da 30 m³ attualmente impiegato; ciò al fine di non dover limitare le portate di emungimento dai pozzi adibiti al risanamento ambientale a causa del limitato volume di V2;

in questo caso la portata delle acque emunte varia in funzione del livello di falda e della sua oscillazione, con un limite attualmente autorizzato pari a 5m³/h e 120 m³/giorno;

le acque di falda vengono inviate al serbatoio di stoccaggio tramite tubazione senza soluzione di continuità.

Considerato che il serbatoio S5 risulta già autorizzato a ricevere tale tipologia di rifiuto, si ritiene non sussistano motivi ostativi alla richiesta che pertanto si assente.

Vista la relazione istruttoria del 19.03.2021 elaborata da parte del responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico;

Considerato che l'istanza di modifica non sostanziale, presentata in data 27.01.2021, risulta completa di copia di distinta di pagamento (effettuato in data 21.01.2021 tramite sistema PagoPA) pari a € 2.000,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, secondo sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n.953 del 15.11.2019 che ha determinato le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie degli impianti soggetti alla normativa IPPC, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
301002	3001628	€ 2.000,00	111/2021

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che il presente atto verrà pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

A) di modificare - fatti salvi i diritti di terzi - l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Atto Dir.^{le} n. 821 del 10.04.2017 ai sensi dell'art.29-sexies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in capo alla Società Porto Petroli di Genova S.p.A. la cui installazione è ubicata in Radice Pontile Gamma – Genova Multedo (GE), come di seguito indicato:

1) si assente all'utilizzo del serbatoio S5 per lo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti da inviare all'impianto di trattamento. Pertanto il relativo rigo della tabella 4 riportata a pagina 8 dell'autorizzazione integrata ambientale si sostituisce con il seguente:

Denominazione	Origine e tipologia del rifiuto	CER
Serbatoio S5	Acque meteoriche da impianto "disc-oil"	13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
	Acque di spiazzamento da aree IPLOM/SIGEMI/ENI	16 07 08* rifiuti contenenti oli 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
	Acque di falda da aree IPLOM / SIGEMI / ENI / Porto Petroli e (temporaneamente) acque meteoriche di infiltrazione da deposito Superba (19 13 08)	19 13 07*: rifiuti liquidi acquosi e concentrati 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diverse da quelle di cui alla voce 19 13 07 acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
	Altri reflui	13 08 02*: altre emulsioni

2) le acque meteoriche e di infiltrazione provenienti dal deposito di prodotti chimici Superba S.r.l. potranno essere conferite all'impianto di trattamento rifiuti della Porto Petroli di Genova S.p.A. per un periodo massimo di mesi otto dalla data del presente provvedimento. Le stesse dovranno essere conferite unicamente mediante tubazione dedicata e stoccate nel serbatoio S5, in attesa dell'invio a trattamento.

3) I limiti di trattamento impartiti per l'impianto con l' Atto Dir.^{le} n. 821 del 10.04.2017 rimangono invariati.

Altresì,

DISPONE

B) di introitare la somma di € 2.000,00 versati dalla Società Porto Petroli di Genova S.p.A. secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010002	0	3001628	+	2.000,00					111	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				-									

Infine,

DISPONE

C) di pubblicare il presente Atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/it> ;

D) di trasmettere il presente Atto alla Società Porto Petroli di Genova S.p.A. ;

E) di trasmettere il presente Atto alla Società Superba S.r.l. in qualità di soggetto terzo interessato dal presente provvedimento;

F) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

alla Regione Liguria

al Comune di Genova

all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

all'ARPAL

alla ASL 3 Genovese

ad ISPRA.

SI RICORDA

che la Società Superba S.r.l. dovrà provvedere quanto prima alla presentazione di istanza di modifica della propria autorizzazione allo scarico al fine di rientrare nel tempo massimo autorizzato col presente Atto per il conferimento delle acque meteoriche di infiltrazione all'impianto di trattamento Porto Petroli. A tal fine si tenga conto che i tempi procedurali sono di 90 giorni, fatte salve richieste di integrazioni documentali che dovessero rendersi necessarie e che sospenderebbero i termini.

Sono fatte salve le parti dell'Atto Dir.^{le} n. 821 del 10.04.2017 che il presente Atto non ha inteso modificare.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 58 giorni dalla presentazione della istanza avvenuta il 27.01.2021;

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: SOCIETÀ PORTO PETROLI DI GENOVA S.P.A. - RADICE PONTILE GAMMA - 16155 - GENOVA (GE). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☐ Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

☐ Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☒ Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☒ VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					111	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 26/03/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 647 del 26/03/2021

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: SOCIETÀ PORTO PETROLI DI GENOVA S.P.A. - RADICE PONTILE GAMMA - 16155 - GENOVA (GE). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AI SENSI DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 26/03/2021 al 10/04/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 19/04/2021

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale